

# LEGGE E TRADIZIONE

Giovanna Sampietro

Le leggi per la tutela  
delle lingue minoritarie  
basteranno  
a ridare loro vitalità?

La tutela delle lingue minoritarie trova in Europa e in Italia fondamento in alcuni testi normativi quali la Costituzione che, all'art. 6, recita: "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".

Lo Statuto Speciale della Valle d'Aosta, del 1948, definisce nel titolo VI, artt. 38, 39 e 40, la parità tra l'italiano e il francese e, successivamente, con l'introduzione dell'art. 40 bis (Legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2), la tutela della minoranza walser della valle del Lys.

Il Consiglio d'Europa ha tra i suoi obiettivi anche la salvaguardia e la promozione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale. Per perseguire questa finalità, è stata concepita la **Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie**. Elaborata a partire da un testo proposto dalla *Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa*, adottata come convenzione dal *Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa* il 25 giugno 1992 e, infine, firmata a Strasburgo il 5 novembre 1992 da tutti gli stati membri, la *Carta* è entrata in vigore il 1° marzo 1998 e prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza ponendo, in particolare, l'attenzione, da una parte, alla conservazione e allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio

culturale europeo e, dall'altra, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e pubblica. Nella *Carta* sono altresì indicati gli obiettivi e i principi che gli Stati si devono impegnare ad applicare, vale a dire: rispetto dell'area geografica di ognuna di queste lingue; promozione del loro uso; facilitazione e/o incoraggiamento all'utilizzo della lingua scritta e orale nella vita pubblica e privata.

La stessa *Carta* indica gli ambiti di applicazione privilegiati: l'insegnamento, la giustizia, l'amministrazione, i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociale e gli scambi transfrontalieri.


Tornando alla **legislazione italiana**, la L. n. 482 del 15 dicembre 1999, *Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche*, indica come la Repubblica intende tutelare le lingue e le culture delle minoranze linguistiche e storiche. Questa legge, oltre a ribadire che l'italiano rimane la lingua ufficiale dello Stato (art. 1), evidenzia la volontà di valorizzare le lingue e le culture albanese, catalana, germanica, greca, slovena, croata, francese, francoprovenzale, friulana, ladina, occitana e sarda (art. 2).

Pertanto prevede:

- l'utilizzazione delle lingue minoritarie nell'amministrazione pubblica;
- l'insegnamento della e nella lingua delle minoranze nelle scuole dell'infanzia e la possibilità di impiegarla anche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado (art. 4);
- la possibilità per le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e didattica, nei limiti dell'orario curricolare complessivo, nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti e tenuto conto del parere dei genitori (che devono esplicitare la loro adesione), di deliberare "le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati" (art.4);
- la facoltà di accedere alla Tv di Stato;
- il finanziamento di progetti riguardanti l'attivazione di sportelli linguistici e di trasmissioni radiofoniche, l'attività editoriale di periodici nella lingua della minoranza, le pubblicazioni in lingua, l'insegnamento della/nella lingua di minoranza, la predisposizione di dizionari, la creazione di siti web e similari.

Innovativa, in questo ambito, è la possibilità offerta dalla legge di realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti che le istituzioni scolastiche possono attivare sia singolarmente sia in forma associata.

In applicazione di questa legge quadro, molte regioni italiane hanno legiferato. A titolo di esempio, si ricordano:



- la legge della regione Molise 14 maggio 1997, n. 15, *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise*;
  - la legge della regione Sardegna 15 ottobre 1997, n. 26, *Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna*;
  - la legge provinciale della **Provincia Autonoma di Trento** 19 giugno 2008, n. 6, *Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*, che introduce il principio, innovativo per l'ordinamento italiano, della lingua propria di un territorio e di una comunità, vale a dire di una lingua che, in un'area determinata, è associata alla lingua nazionale nell'ufficialità degli atti pubblici e nell'uso corrente;
  - la legge della regione Sicilia 9 ottobre 1998, n. 26, *Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche*;
  - la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2001, n. 38, *Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia*, che salvaguarda la minoranza linguistica slovena nelle tre province di Trieste, Udine e Gorizia e afferma esplicitamente l'adesione ai principi della *Carta europea delle lingue regionali e minoritarie*;
  - la legge della regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, *Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte*.
- Ma saranno sufficienti questi importanti contributi legislativi a salvaguardare le lingue di minoranza?